



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL
CONSUMATORE LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

VISTA la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99 *“Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.”*, in particolare l’articolo 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

VISTI il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 *“Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l’articolo 55 di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, del Ministero del commercio con l’estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”* convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l’articolo 1 comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

VISTA la direttiva 97/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature in pressione;

VISTO il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 91 del 18 aprile 2000, di attuazione della direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature in pressione e s.m.i.;

VISTO l’articolo 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 che prevede le diverse

categorie di prodotto ai fini della valutazione di conformità;

VISTO il Decreto 22 dicembre 2009 *“Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.”*;

VISTO il Decreto 22 dicembre 2009 *“Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.”*;

VISTA la Convenzione del 06 luglio 2015, che rinnova la precedente del 17 luglio 2013, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della DIRETTIVA 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione, nonché gli altri compiti previsti dalla stessa Direttiva;

ACQUISITA la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati di Accredia del 22 luglio 2015, in data 28/07/2015 prot. n. 130166, con la quale è rilasciato alla società **TÜV InterCert S.r.l. - Group of TÜV Saarland** l'accreditamento per lo schema Prodotto a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 per la sede operativa di Via Domenico Francesco Cecati 1/01, c.a.p. 42123 Reggio Emilia;

VISTA l'istanza della società **TÜV InterCert S.r.l. - Group of TÜV Saarland** del 30/07/2015 con sede legale in Via della Moscova 3, c.a.p. 20121 MILANO, acquisita agli atti prot. n. 136862 del 05/08/2015 volta a richiedere l'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di valutazione di conformità di cui alla Direttiva 97/23/CE;

ACQUISITE dalla società **TÜV InterCert S.r.l. - Group of TÜV Saarland**, in data 03/08/2015 prot. 134923, le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, della Comunicazione antimafia di cui all'art. 84 comma 2 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

VISTA l'integrazione all'istanza della società **TÜV InterCert S.r.l. - Group of TÜV Saarland** del 17/08/2015, acquisita agli atti prot. n. 148131 del 24/08/2015, con la quale sono specificati i prodotti, le famiglie di prodotti e le attività di cui si richiede l'autorizzazione;

VISTA l'ulteriore integrazione all'istanza della società **TÜV InterCert S.r.l. - Group of TÜV Saarland** del 18/09/2015, acquisita agli atti prot. n. 166858 del 18/09/2015, con la quale è completata l'indicazione circa i prodotti, le famiglie di prodotti e le attività di cui si richiede l'autorizzazione;

VISTA la legge 6 febbraio 1996, n. 52, *“Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994”* e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

DECRETA

Art. 1

1. L'Organismo **TÜV InterCert S.r.l. - Group of TÜV Saarland** con sede legale in Via della Moscova 3, c.a.p. 20121 MILANO è autorizzato ad effettuare la valutazione di conformità ai sensi della Direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature a pressione e del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 di attuazione, per recipienti, tubazioni, accessori di sicurezza, accessori a pressione, attrezzature a focolare e insiemi per i seguenti moduli contenuti nell'allegato III al citato decreto legislativo:
 - Modulo A1- controllo di fabbricazione interno e sorveglianza della verifica finale;
 - Modulo B – esame CE del tipo;
 - Modulo B1 – esame CE della progettazione;
 - Modulo C1 – conformità al tipo;
 - Modulo D – garanzia qualità produzione;
 - Modulo D1 - garanzia qualità produzione;
 - Modulo E – garanzia qualità prodotti;
 - Modulo E1 – garanzia qualità prodotti;
 - Modulo F – verifica su prodotto;
 - Modulo G – verifica CE di un unico prodotto;
 - Modulo H – garanzia qualità totale;
 - Modulo H1 – garanzia qualità totale con controllo della progettazione e particolare sorveglianza della verifica finale.
2. L'organismo è altresì autorizzato a svolgere i compiti di cui al punto 3.1.2 dell'Allegato I del Decreto Legislativo n. 93/2000.
3. La valutazione è effettuata dall'Organismo conformemente alle disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 citato.

Art.2

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - *Organismi notificati e sistemi di accreditamento*, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.
3. L'organismo mette a disposizione della Divisione XIV, ai fini di controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.

Art. 3

1. La presente autorizzazione ha validità fino al 21 luglio 2019, concordemente al certificato di accREDITAMENTO, ed è notificata alla Commissione europea.
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 4

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi, ai sensi dell'articolo 47 della legge 06 febbraio 1996, n. 52, sono a carico dell'Organismo di certificazione.
2. L'organismo versa al Ministero dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, previsto all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 richiamato in preambolo, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 5

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico, accerti o sia informato che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui al comma 2, art. 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico (www.sviluppoeconomico.gov.it; sezione "impresa", menù "Normativa tecnica", sottomenù "Organismi di valutazione delle conformità", alla voce "Attrezzature a pressione (PED)") ed è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

ROMA 21 settembre 2015

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)

F.to Gianfrancesco Vecchio